II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

riguardante conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(97/225/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica relativa ad un regime comune di transito [1] conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di formulare raccomandazioni per modificarla;

considerando che il comitato congiunto ha raccomandato di modificare la convenzione per consentire il recupero dei crediti attraverso l'assistenza reciproca tra le parti contraenti;

considerando che le modifiche in questione costituiscono oggetto della raccomandazione n. 1/94 del comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a detta raccomandazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di obbligare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. JUPPÉ

[1] GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.